



**Regione Toscana
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA**

**NUCLEO UNIFICATO REGIONALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA
(NURV)**

Seduta del 25-26 luglio 2011

**Procedura di VAS – Fase preliminare (art.23 L.R. 10/10)
del
“PIANO AMBIENTALE ED ENERGETICO REGIONALE
(PAER 2012-2015)”**

PARERE TECNICO

discusso in data 26 luglio 2011

ai fini dell'espressione della Giunta regionale, quale autorità competente per la VAS, sul Documento preliminare nell'ambito del procedimento VAS – Fase preliminare, ai sensi dell'art.23 della LR 10/2010

Proponente: Area di Coordinamento Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici - DG PTAM

Autorità procedente: Consiglio regionale

Autorità competente: Giunta regionale, avvalendosi del supporto del NURV

DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
Area di coordinamento Programmazione
Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica (NURV)

Oggetto: “Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER - 2012-2015)” - Procedimento VAS - Fase preliminare – Parere tecnico di supporto alla Giunta regionale in qualità di autorità competente (art. 23 co. 2 L.r.10/10) discusso in data 26 luglio 2011.

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della G.R. n. 978/2010 e della deliberazione della G.R. n. 595/2011, e visto l'ordine di servizio del Presidente del NURV n.1 del 18/07/2011 che individua il Segretario del NURV, nella seduta del 25-26 luglio 2011, presenti i seguenti componenti con potere deliberante:

Componenti	Presenti il 26 luglio 2011	
Moreno Mugelli		SI
Paolo Baldi		SI
Aldo Nepi		SI
Maria Chiara Montomoli		SI
Marco Chiavacci		NO
Antonio Floridia		SI
Paolo Giacomelli		NO
Antonella Turci	Delega Flavia Grutta	
Leonardo Borselli		NO
Fabio Zita		SI
Patrizia Lattarulo	Delega Leonardo Piccini	
Stefano Rossi		SI

Sono inoltre presenti: Elena Calistri, Chiara Lenarduzzi, David Tei, Valerio Marangolo, Stefano Amato, Furio Forni, Elena Poli, Fabiana Annibali, Rosa Andrei, Sandra Pratesi.

Visti

- il D.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e ss.m.i.;
- la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale” e ss.m.i.;
- la l.r. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e ss.m.i. ;
- la l.r. 14/2007 “Istituzione del Piano regionale di Azione ambientale”;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale del 23.06.2011, n. 24/R “Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell’articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
- la risoluzione del Consiglio regionale del 29 giugno 2011, n. 49 avente ad oggetto: "Approvazione programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015”;
- Il PIT approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 72 del 24 luglio 2007.

Premesso che

- con decisione della Giunta regionale del 27.06.2011, n.5 è stata approvata l'informativa preliminare al Consiglio regionale ai sensi dell'art.48 dello Statuto Regionale del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER);
- Il PAER rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 5 comma 2 della L.r. 10/10 pertanto è soggetto a VAS;
- l'Area di Coordinamento Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici della Direzione generale delle Politiche territoriali, ambientali e della mobilità della Regione Toscana (DGPTAM) in qualità di proponente ha quindi avviato, con nota prot. AOOGR/175609/P.20.40 del 08.07.2011, la fase preliminare del procedimento VAS per il PAER, con la trasmissione del documento preliminare di cui all’art. 23 della L.r. 10/2010, richiedendo osservazioni per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale;
- l'Area di Coordinamento Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici ha richiesto agli SCA individuati di inviare osservazioni e contributi sul documento preliminare **entro il 22.07.2011** tramite protocollo interoperabile, per gli Enti attivi sul sistema InterPRO, oppure all'indirizzo di posta certificata regionetoscana@postacert.toscana.it, inoltre l'invio è stato richiesto anche agli indirizzi di posta elettronica edo.bernini@regione.toscana.it (Proponente) e vas.consultazioni@regione.toscana.it (Autorità Competente).
- l'Area di Coordinamento Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici, con nota prot. AOO.GRT/175616/P.20.40 del 08.07.2011 ha inviato inoltre il documento preliminare al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Nurv ed ha richiesto, **entro il 06.08.2011** all'Autorità Competente di inviare le proprie osservazioni

-al NURV, in risposta alla nota del Proponente del 08.07.2011, sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Azienda USL 7 Siena – Dipartimento della Prevenzione U.F. Igiene e Sanità Pubblica Zona Senese – ns prot. AOO GRT 185328/F.50.20
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – ns prot. AOO GRT 185314/F.50.20
- Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli - pervenuta in allegato alla mail del 21/07/2011 ma non protocollabile perchè non indirizzata al Presidente del NURV.
- Comune di Massarosa - ns prot. AOO GRT 188405/F.50.20
- Autorità di Bacino del Fiume Serchio - ns prot. AOO GRT 188411/F.50.20
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto - ns prot. AOO GRT 188311/F.50.20

Esaminati

1.I documenti prodotti dal proponente:

- Il documento preliminare di VAS di cui all'art. 23 della l.r. 10/2010;

1.Le osservazioni pervenute dai SCA consultati sul documento preliminare di VAS

Considerato

A – Osservazioni sulla procedura di VAS seguita

Il documento preliminare è stato correttamente inviato per via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale utilizzando la procedura di protocollo informatico attraverso posta elettronica certificata (INTERPRO) e l'elenco degli SCA appare completo. Si segnalano alcuni aspetti procedurali da tenere in considerazione per la fase di consultazione sul rapporto ambientale (di seguito RA).

A1) Svolgimento delle consultazioni sul RA

Il documento preliminare è stato correttamente inviato per via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale utilizzando la procedura di protocollo informatico attraverso posta elettronica certificata (INTERPRO). L'elenco degli SCA appare completo. Per la successiva fase di consultazione degli SCA sul RA si ritiene opportuno l'utilizzo della medesima procedura; la documentazione di piano e il RA dovranno essere pubblicati sul sito web sia del Proponente che dell'Autorità Competente pertanto l'invio telematico riguarderà solo la comunicazione di avvio delle consultazioni e l'indicazione dei link per la visione dei documenti. Si ritiene opportuno, nel RA, dettagliare l'elenco dei Settori regionali consultati al fine di mettere a conoscenza l'Autorità Competente circa i settori della Regione che il proponente ritiene interessati ai fini della consultazione sugli effetti del piano.

A2) Adempimenti VAS nelle fasi successive

In relazione al cronoprogramma riportato a pag. 5 del Documento preliminare si ricorda che la comunicazione di avvio delle consultazioni sul RA deve essere fatta sia all'Autorità competente che ai SCA (punto 2.1 del cronoprogramma), che successivamente all'esame del NURV l'Autorità competente emetterà il parere motivato sulla VAS (punto 2.4 e seguenti del cronoprogramma) e che

la proposta finale di piano dovrà essere accompagnata anche dalla proposta di dichiarazione di sintesi redatta dal proponente ai sensi dell'art.27 comma 2 della Lr 10/10 (punto C del cronoprogramma).

B – Osservazioni al documento preliminare di VAS

Il documento preliminare appare ben strutturato secondo i contenuti dell'allegato 2 alla LR 10/10 e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 23 della LR 10/10. In fase di elaborazione della proposta finale di piano e di implementazione del RA si segnalano al proponente le seguenti richieste di approfondimento e di analisi.

B1) Programmazione di legislatura – analisi di coerenza e verifica dell'integrazione tra pianificazioni settoriali (LR 10/10, Allegato 2, lett.a)

Si condivide quanto indicato dal proponente nel paragrafo 3.1 del documento preliminare in riferimento al fatto che le analisi di coerenza esterna si dovrebbero tradurre nella verifica della compatibilità/conflittualità e dell'integrazione sinergica tra la strategia del PAER e i contenuti degli altri strumenti di programmazione/pianificazione regionale di interesse.

Oltre ai piani indicati a pag. 9 del documento preliminare si ritiene opportuno che, in riferimento a temi specifici quali la produzione di energia da fonti rinnovabili, la gestione dei rifiuti e le bonifiche, il proponente svolga nel RA una valutazione del grado di integrazione/conflittualità degli obiettivi e delle azioni del PAER con gli obiettivi e la disciplina in materia di tutela del paesaggio. A tal proposito si segnala che è in corso di elaborazione l'integrazione paesaggistica del PIT (revisione ed integrazione del PIT così come implementato per la disciplina paesaggistica con DCR 32 del 16 giugno 2009) che rappresenta una opportunità per il coordinamento/integrazioni e la risoluzione di eventuali situazioni conflittuali tra la strategia del PAER e la disciplina per la tutela del paesaggio.

In coerenza con il modello di crescita, definito nel PRS 2011-2015 come “green economy”, che coniuga anche la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali, il PAER, oltre ad essere strumento attuativo di importanti Progetti Integrati di Sviluppo, si collega ed integra direttamente anche a PIS quali “Distretto Cartario”, “Distretto lapideo”, “Progetti di riqualificazione dei grandi poli industriali”, “Filieri corte e agro-industria” ecc. Si ritiene pertanto necessario sviluppare nel RA con particolare approfondimento, una analisi del grado di integrazione e di compatibilità/conflittualità con i PIS richiamati e con i contenuti del PRSE 2012-2015 e del PRAF 2011-2015.

B2) Quadro conoscitivo (LR 10/10, Allegato 2, lett. b,c,d)

A pag. 11 del documento preliminare il proponente indica che il piano sarà corredato da un quadro conoscitivo aggiornato poiché in corso di predisposizione la nuova Relazione sullo Stato dell'Ambiente 2011 curata da ARPAT in collaborazione con il sistema delle Agenzie Regionali. L'aggiornamento del quadro conoscitivo di piano è indubbiamente un elemento di fondamentale importanza anche le attività di valutazione ambientale degli effetti di piano. Al fine di evitare inutili duplicazioni all'interno del RA e in conformità a quanto indicato nell'allegato 2 della LR 10/10 alle lettere b,c e d , si ritiene opportuno inserire nel RA gli elementi di quadro conoscitivo, desunti dal quadro conoscitivo di piano, utili alla valutazione in modo che possano chiaramente emergere i punti di forza e di criticità, i valori di qualità delle risorse, gli stati di degrado, le aree problematiche, le evoluzioni e le tendenze critiche in atto per lo stato delle risorse e delle componenti ambientali ecc. Il piano conterrà il quadro conoscitivo e il RA una analisi critica ed interpretativa dello stesso. Nel paragrafo 3.3 del documento preliminare sono elencate le principali aree di rilevanza ambientale definite all'interno del quadro della pianificazione regionale: Aree Protette e Aree Natura 2000, Aree sensibili e Zone vulnerabili ai nitrati, Zone di criticità per la qualità dell'aria e Aree a Vincolo Storico-Artistico, Archeologico e Paesaggistico. Si ritiene opportuno che la valutazione prenda a riferimento anche queste aree di rilevanza ambientale e

quindi, nel valutare la significatività degli effetti, tenga in considerazione le specificità territoriali ed ambientali (elementi di pregio e criticità) dell'area in cui l'effetto insiste.

B3) Risultati del monitoraggio della programmazione precedente (art.29 comma 6 della LR 10/10) ed interpretazione del quadro conoscitivo di piano (LR 10/10, Allegato 2, lett. b,c,d)

Il PRAA 2007-2010 ed il PIER erano stati sottoposti a VAS nel precedente ciclo di programmazione ed entrambi gli strumenti contenevano nel RA indicazioni per il monitoraggio degli effetti di piano. Ai sensi dell'art. 29 comma 6 della LR 10/10 *“Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione”*; si ritiene pertanto necessario inserire nel RA del PAER un paragrafo dedicato agli esiti del monitoraggio definito nella VAS del PRAA 2007-2010 e del PIER al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e quindi orientare e calibrare l'azione del PAER nonché la consistenza degli sforzi necessari per il raggiungimento di obiettivi che appaiono critici. A titolo di esempio l'obiettivo contenuto nel PRAA 2007-2010 connesso alla riduzione delle emissioni di CO2 equivalente del 6,5% rispetto ai dati del 1990 entro il 2010, non appare essere stato raggiunto; in tal caso l'attuale obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del 20% entro il 2020 rispetto al totale del 1990 deve essere rafforzato in termini di interventi ed azioni e deve essere sostenuto anche attraverso l'individuazione di target di riduzione al 2015-2016 che consenta di centrare l'obiettivo al 2020. Il PRAA 2007-2010 ed anche la programmazione ambientale regionale antecedente, aveva individuato le “zone di criticità ambientale” (24 zone nel PRAA 2007-2010) per le quali erano state predisposte apposite schede contenenti obiettivi specifici ed interventi territoriali. Nel documento preliminare non sono state richiamate tali zone e pertanto sembra non saranno incluse nell'attuale ciclo di programmazione. Si ritiene dunque opportuno inserire nel RA un apposito paragrafo dedicato alla valutazione/monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna “Zona di criticità ambientale”, degli interventi territoriali attuati e delle criticità residue al fine di orientare comunque il presente ciclo di programmazione.

B4) Valutazione degli impatti significativi (LR 10/10, Allegato 2, lett.f)

Si condivide la metodologia illustrata a pag.17-18 del documento preliminare per la valutazione della significatività degli effetti. In particolare, individuato un effetto negativo connesso ad una certa categoria di interventi, si ritiene necessario valutarne la significatività sulla base delle caratteristiche ambientali (valori di qualità e criticità preesistenti desunte dalle analisi e dalle interpretazioni del quadro conoscitivo) delle aree interessate dall'effetto negativo. A parità di effetto negativo dovrebbe emergere una diversa significatività/intensità in base al territorio su cui l'effetto insiste: per conseguenza i requisiti e gli indirizzi di compatibilità ambientale dovrebbero risultare diversificati. All'interno dell'Area di azione Energia e Cambiamenti climatici si ritiene necessario valutare gli effetti degli interventi e delle azioni connessi all'obiettivo di incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, anche sulla componente paesaggio indicata alla lettera f dell'allegato 2 della LR 10/10. Si ritiene necessario perseguire una forte integrazione con le strategie per la tutela del paesaggio definite nell'Integrazione paesaggistica del PIT attualmente in stesura, anche in coerenza con quanto indicato dal PRS circa la stretta interrelazione tra le politiche per il paesaggio e la pianificazione energetica. I requisiti e gli indirizzi di compatibilità per gli impianti per la produzione energetica dovranno quindi riguardare anche gli aspetti paesaggistici e dovranno essere coordinati con i contenuti stessi della disciplina paesaggistica della regione toscana.

B5) Temi ambientali a carattere trasversale – valutazione degli effetti sulla componente clima (LR 10/10, Allegato 2, lett.f)

Il PRS 2011-2015 indica, all'interno del principio ispiratore n.2 “Promuovere uno sviluppo sostenibile e rinnovabile”, che la regione assume la lotta ai cambiamenti climatici come principio

trasversale da declinare sia sul versante della riduzione delle emissioni di gas serra sia sul lato delle azioni di adattamento. Vista l'importanza data dal nuovo PRS al tema dei cambiamenti climatici, considerando che il PAER 2012-2015 assume l'obiettivo generale di ridurre le emissioni di gas serra fino a raggiungere nel 2020 il 20% in meno rispetto al totale delle emissioni del 1990, considerando che la componente "fattori climatici" è anche indicata al punto f) dell'allegato 2 della Lr 10/10 e che dalla ricerca presentata da IRPET mostra delle proiezioni di leggero incremento delle emissioni di gas climalteranti al 2030, si ritiene opportuno che nel RA siano valutati, in una sezione dedicata, gli effetti attesi del piano, sia in termini di riduzione delle emissioni di gas serra che in termini di adattamento ai cambiamenti climatici. Si rileva che il tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici non è stato declinato all'interno dell'obiettivo generale numero 1 del PAER; si chiede pertanto al proponente di valutare, anche in coerenza con quanto indicato nel PRS 2012-2015, l'inserimento nella strategia del PAER di obiettivi/azioni/indirizzi, attuabili anche attraverso l'integrazione con altri strumenti di pianificazione regionale di settore, per l'adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare nel RA dovrebbero emergere i contributi al raggiungimento dell'obiettivo generale sia delle azioni direttamente connesse che, vista la trasversalità del tema, dell'intera strategia del PAER

B6) Misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi sull'ambiente a seguito dell'ATTUAZIONE del piano (LR 10/10, Allegato 2 lett. g)

Si condivide la metodologia illustrata dal proponente a pag.18 del documento preliminare di VAS secondo la quale i requisiti e gli indirizzi di compatibilità ambientale che emergeranno dalla VAS costituiranno elementi integrativi nell'attuazione delle varie azioni del PAER per le quali sono stati riscontrati effetti negativi. I requisiti di compatibilità ambientale si dovranno configurare, in accordo con quanto indicato dal proponente, come elementi prescrittivi per l'attuazione degli interventi al fine di mitigare gli effetti ambientali negativi (ed eventualmente compensare quando gli effetti risultano non mitigabili).

B7) Il sistema di monitoraggio (LR 10/10, Allegato 2, lett.i)

Si ricorda che il sistema di monitoraggio strategico del PRS recepisce e si raccorda con la struttura programmatica dei singoli piani e programmi ai quali è affidata la concreta realizzazione degli obiettivi del PRS, assolvendo in questo modo anche al compito di monitoraggio strategico generale dell'insieme della programmazione regionale. In particolare il PRS definisce una serie di indicatori di risultato suddivisi per settore di intervento che saranno parte delle batterie di indicatori che andranno a costituire la base dei sistemi di monitoraggio di piani e programmi regionali. Gli indicatori del PRS saranno monitorati in relazione allo stato di avanzamento della realizzazione dei nuovi piani e programmi, per i quali, ricordiamo, la L.R. 49/1999 prevede una relazione di monitoraggio e valutazione annuale. Si ritiene opportuno che il Proponente prenda a riferimento quale base minima per la costruzione del sistema di monitoraggio di piano, gli indicatori di risultato definiti nel PRS. Si condivide l'impostazione del sistema di monitoraggio di piano brevemente illustrato dal proponente a pag.19 del documento preliminare di VAS, si ritiene comunque opportuno che il monitoraggio di piano venga integrato a seguito degli esiti e delle risultanze della VAS. Infatti il sistema di monitoraggio VAS integra e completa il sistema di monitoraggio già previsto dal piano. Si ritiene che il sistema di monitoraggio definito nell'ambito della VAS debba essere strettamente legato alle azioni, anche di tipo regolamentare, che presentano, a seguito della valutazione, aspetti di criticità in riferimento ad effetti ambientali negativi o aspetti di conflittualità con le altre pianificazioni di settore in materia ambientale. Il sistema di monitoraggio deve trattare i seguenti aspetti:

- le misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano;

- la modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti;
- la periodicità di produzione di rapporti illustranti i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- i soggetti, le responsabilità e le risorse finanziarie messe a disposizione per il monitoraggio.

B8) La valutazione di incidenza ambientale

Nel paragrafo 4 del documento preliminare il proponente afferma quanto segue *“Il piano non è sottoposto a valutazione di incidenza ambientale”*; l'affermazione non è stata motivata e supportata ed appare quindi autoreferenziale.

Il PAER rappresenta lo strumento con cui la Regione Toscana declina la propria strategia ambientale ed energetica dal momento che il piano energetico è confluito all'interno di questo strumento. In generale si ritiene che la pianificazione energetica, ad ogni livello territoriale, possa determinare elementi di conflittualità con gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, lo stesso proponente a pag 17 del documento preliminare indica quanto segue che gli strumenti attuativi per il perseguimento degli obiettivi specifici connessi all'obiettivo *“incremento della percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili”* dovrebbero tenere in considerazione la salvaguardia della biodiversità al fine di evitare disturbi alle zone sensibili. Anche per l'obiettivo connesso alla prevenzione del rischio idraulico il proponente afferma a pag. 18 del documento preliminare di VAS che gli interventi potrebbero avere impatti sull'habitat ed in generale sulle dinamiche ecosistemiche dei corsi d'acqua.

In considerazione di quanto sopra si ritiene che l'affermazione *“Il piano non è sottoposto a valutazione di incidenza ambientale”* non sia stata motivata e supportata; al contrario emerge dal documento preliminare che alcuni obiettivi/azioni del piano potrebbero avere effetti ambientali negativi sugli habitat, sulle dinamiche ecosistemiche e sugli obiettivi di conservazione della biodiversità; si ritiene quindi necessario svolgere uno studio di incidenza volto ad analizzare gli effetti sugli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 al fine di individuare, fin dall'attuale fase di pianificazione, indirizzi, misure compensative e prescrittive per gli interventi e per gli strumenti attuativi delle azioni del PAER.

Ai sensi dell'art. 15 comma 4 della LR 56/2000 la valutazione di incidenza relativa agli atti di pianificazione (atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti) è effettuata dalla stessa amministrazione competente alla approvazione degli stessi. La valutazione di incidenza del piano in oggetto è quindi svolta dai competenti uffici della regione Toscana. La valutazione di incidenza del piano in oggetto è quindi svolta dai competenti uffici della regione Toscana; si ritiene opportuno che il Proponente avvii un confronto interno con i competenti uffici della Regione Toscana al fine di verificare il campo di applicazione della normativa in materia all'integrazione paesaggistica del PIT.

C – Osservazioni pervenute dai SCA.

Si riporta un quadro sintetico delle osservazioni pervenute all'autorità competente e al proponente.

C1) Azienda USL 7 Siena – Dipartimento della Prevenzione U.F. Igiene e Sanità Pubblica Zona Senese

L'U.F. Igiene e Sanità Pubblica Zona Senese esprime un giudizio sintetico positivo sul documento preliminare di VAS per gli aspetti igienico sanitari di competenza ma ritiene che nel RA, anche alla luce dello studio condotto da IRPET che prevede uno scenario di leggero incremento delle emissioni di gas serra, debbano essere opportunamente individuati, descritti e valutati gli impatti ambientali determinati dalle emissioni e dai gas climalternati in stretta relazione tra gli interventi

previsti nell'area di azione “energia e cambiamenti climatici” e l'area di azione “ambiente salute e qualità della vita”.

C2) Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana

Evidenzia che nel documento preliminare non sono stati fatti riferimenti alla componente “patrimonio archeologico” e quindi fornisce indicazioni per la redazione del RA che dovrà quindi contenere le seguenti informazioni:

- l'illustrazione del rapporto con altri piani e programmi quali il piano paesaggistico regionale, la carta del rischio, gli accordi di programmazione e/o pianificazione in attuazione di Protocolli di Intesa Stato-Regioni in materia di beni culturali e paesaggistici; facendo riferimento ai vincoli archeologici e paesaggistici che insistono sul territorio interessato dal piano (Carta dei Vincoli), oltre che ai beni paesaggistici rientranti nelle categorie tutelate per legge (ex Galasso). La Soprintendenza ricorda che sono in corso, in tutta la Toscana, accertamenti in merito alla sussistenza dei beni archeologici;
- l'inserimento nel rapporto ambientale, ai sensi dell'allegato 2 lett. b,c e d della LR 10/10, degli aspetti di quadro conoscitivo connessi alla componente patrimonio culturale, paesaggistico ed archeologico (vincoli, siti UNESCO, centri storici minori, aree di particolare rilevanza archeologica);
- la valutazione degli effetti significativi sulle componenti beni materiali e patrimonio culturale (beni architettonici ed archeologici) e le misure previste per impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi significativi sulle componenti sopra richiamate (lett. f e g All.2 della LR 10/10);
- l'analisi delle alternative anche attraverso l'utilizzo di specifici indicatori riferiti alla componente patrimonio culturale (lett. H ALL. 2 della LR 10/10);
- l'inserimento della componente patrimonio culturale nel sistema di monitoraggio degli impatti significativi anche attraverso specifici indicatori e la necessità che il RA preveda report periodici di monitoraggio al fine di individuare misure correttive.

La Soprintendenza evidenzia la necessità di condurre una attenta valutazione degli effetti del piano su aree particolarmente sensibili dal punto di vista culturale ed archeologico che potrebbero essere interessate da interventi di piano.

C3) Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli

Come contributo conoscitivo sia al PAER che alla sua valutazione ambientale l'Ente Parco trasmette il documento “Criteri generali preliminari per la valutazione di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio del parco” approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n.12 del 07/02/2011; tale documento potrebbe costituire un utile riferimento generale per l'attuazione della strategia energetica del PAER nelle aree protette, nei siti afferenti alla Rete Natura 2000 ed in generale in tutte le aree delicate da un punto di vista naturalistico.

L'Ente Parco ritiene inoltre che l'affermazione del proponente, riportata al punto 4 del documento preliminare, in relazione al fatto che il piano non è sottoposto a valutazione di incidenza sia da rivedere in termini più prudenziali e che l'esclusione potrà essere confermata solo in base alle scelte effettivamente contenute nel piano.

C4) Comune di Massarosa

Il Comune concorda con le finalità indicate nel documento preliminare e con la metodologia seguita. Il Comune ricorda che il Lago di Massaciuccoli ed il padule limitrofo è classificato SIC/ZPS/SIR e rientra, ai sensi della Convenzione RAMSAR, tra le Zone Umide di importanza Internazionale, e ne viene pertanto richiesto l'inserimento nelle aree di particolare rilevanza

ambientale affinché il PAER possa individuare per tale zona specifiche misure e strategie di miglioramento e salvaguardia.

C5) Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio

L'Autorità di bacino chiede che nella valutazione del rapporto con altri pertinenti piani o programmi (lett.a dell'All.2 alla LR 10/10) e nella redazione del quadro conoscitivo del PAER, venga tenuto conto anche della pianificazione di bacino e di distretto idrografico: il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico, Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico (PdG), il Piano di Bacino stralcio Bilancio Idrico del lago di Massaciuccoli.

In relazione all'obiettivo di aumentare la percentuale di energia proveniente da fonte rinnovabile (ob. 3 dell'area di azione Energia e cambiamenti climatici) l'AdB chiede che venga tenuta in considerazione la regolamentazione del PdG relativamente agli impianti di derivazione di acqua pubblica per scopi idroelettrici infatti, nell'ambito del quadro conoscitivo del medesimo PdG è stato evidenziato che il 44% dei corpi idrici superficiali naturali è sottoposto a pressioni ambientali dovuti alla presenza di impianti minihydro e/o di derivazioni idroelettriche che generano alterazioni del corso d'acqua. Il PdG nella la Scheda norma 1 (aree dove è necessario limitare nuove derivazioni rispetto a quelle presenti alla data di adozione del piano) e nella Scheda norma 4 (regolamentazione sul Deflusso Minimo Vitale a cui sono sottoposte tutte le nuove concessioni di derivazione ed i rinnovi) ha disciplinato le modalità di realizzazione e gestione delle derivazioni per la salvaguardia qualitativa e quantitativa dei corsi d'acqua e per la tutela del loro valore naturalistico. L'AdB sottolinea che vengono comunque individuati nella Scheda norma 1 tipologie impiantistiche che risultano meno impattanti in quanto utilizzano la portata naturale del corso d'acqua senza condotta e/o canale di derivazione. La Scheda norma 4 prevede che vengano individuati sui corsi d'acqua dei tratti impegnati e dei tratti di rispetto indisponibili a nuove derivazioni a causa degli impatti sulla componente idromorfologica e ambientale. L'AdB sottolinea che la normativa del PdG intende individuare un giusto compromesso tra la necessità di sviluppare la produzione idroelettrica e l'esigenza di salvaguardare e tutelare i corsi d'acqua e quindi tale normativa potrebbe essere presa a riferimento nel RA per la definizione dei requisiti di compatibilità ambientale degli interventi e per la definizione delle misure di mitigazione. L'AdB rileva inoltre che nella VAS del PdG erano stati evidenziati alcuni profili di incoerenza con il PIER (ora confluito nel PAER) rispetto alla reale potenzialità produttiva di energia idroelettrica nel Bacino del Serchio; infatti il bacino accoglie l'80% della produzione Toscana di Enel da idroelettrico a cui si aggiungono ulteriori 110 impianti di mini-hydro di proprietà diversa da ENEL per cui, se una porzione rilevante dell'incremento previsto dal PIER (400 Gwh) dovesse essere soddisfatto dal bacino del Serchio, ciò implicherebbe un sostanziale incremento del parco idroelettrico sul bacino poco compatibile con gli obiettivi del PdG e con lo stato dei luoghi. L'AdB chiede che nel RA del PAER venga condotta una verifica dei dati di produzione e producibilità da fonte idroelettrica.

In relazione agli obiettivi 4 e 9 dell'Area di azione natura e biodiversità, l'AdB indica che all'interno del PdG, ai sensi della normativa europea e nazionale, è stato istituito il Registro delle Aree Protette al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservare gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico; l'AdB chiede che il registro sia recepito all'interno del PAER tenendo conto delle misure contenute nell'allegato 9C del PdG (misura 30 in particolare). L'AdB ritiene che il monitoraggio per la valutazione dello stato di conservazione degli habitat e delle specie e della loro evoluzione, debba essere inserito nel PAER anche attraverso specifiche linee di finanziamento in quanto indispensabile per consentire la pianificazione di interventi di recupero e riqualificazione.

In relazione all'obiettivo 7 dell'Area di azione natura e biodiversità, l'AdB ritiene che “il complesso ordinato di norme” a cui fa riferimento il proponente per prevenire il rischio idraulico e idrogeologico, debba tener conto dei contenuti dei Piani di Assetto Idrogeologico aventi valore di piani territoriali di settore in materia di difesa del suolo.

In relazione all'obiettivo 11 dell'Area di azione ambiente e salute e qualità della vita, l'AdB chiede che i contenuti del futuro Piano di Tutela 2012-2015 siano raccordati con il quadro conoscitivo e normativo del PdG e del Piano di Bacino stralcio Bilancio Idrico.

In relazione agli obiettivi 15 e 16 dell'Area di azione risorse naturali e rifiuti, l'AdB segnala la necessità di tenere in considerazione le previsioni del PdG e del PBI in relazione alla bonifica dei siti inquinati e al ripristino delle aree minerarie dismesse (Misura 12 e 26 del PdG).

L'AdB chiede vengano chiarite le motivazioni per le quali il PAER non è sottoposto a valutazione di incidenza ambientale.

C6) Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto

Pur ritenendo che la componente "patrimonio culturale" sia stata in parte considerata nell'elaborazione del documento preliminare, fornisce indicazioni per la redazione del RA che dovrà quindi contenere le seguenti informazioni:

- l'illustrazione del rapporto con altri piani e programmi quali il piano paesaggistico regionale, la carta del rischio, gli accordi di programmazione e/o pianificazione in attuazione di Protocolli di Intesa Stato-Regioni in materia di beni culturali e paesaggistici; facendo riferimento ai vincoli architettonici e paesaggistici che insistono sul territorio interessato dal piano (Carta dei Vincoli), oltre che ai beni paesaggistici rientranti nelle categorie tutelate per legge (ex Galasso) tenendo conto delle disposizioni di tutela vigenti e delle previsioni di tutela e di valorizzazione contenute nel piano paesaggistico regionale;
- l'inserimento nel rapporto ambientale, ai sensi dell'allegato 2 lett. b,c e d della LR 10/10, degli aspetti di quadro conoscitivo connessi alla componente patrimonio culturale (vincoli, siti UNESCO, centri storici minori, vincoli architettonici e paesaggistici);
- la valutazione degli effetti significativi sulle componenti beni materiali e patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) e le misure previste per impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi significativi sulle componenti sopra richiamate (lett. f e g All.2 della LR 10/10);
- l'analisi delle alternative anche attraverso l'utilizzo di specifici indicatori riferiti alla componente patrimonio culturale (lett. H ALL. 2 della LR 10/10);
- l'inserimento della componente patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) nel sistema di monitoraggio degli impatti significativi anche attraverso specifici indicatori e la necessità che il RA preveda report periodici di monitoraggio al fine di individuare misure correttive.

La Soprintendenza evidenzia, stante il forte impatto che le azioni di piano potrebbero avere sul patrimonio culturale, la necessità di condurre una attenta valutazione nella scelta delle aree che potranno essere maggiormente interessate dagli interventi e nell'individuazione di quelle particolarmente sensibili dal punto di vista culturale dove tali azioni non potranno essere consentite.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

visto l'art.23 della L.R. 10/2010

il NURV

ai fini dell'espressione della Giunta regionale, quale autorità competente per la VAS, esprime le seguenti valutazioni conclusive sul Documento preliminare VAS in oggetto:

La fase di consultazione sul documento preliminare è stata correttamente svolta attraverso l'invio per via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale utilizzando la procedura di protocollo informatico attraverso posta elettronica certificata. Il documento preliminare è stato

correttamente strutturato secondo i contenuti dell'allegato 2 alla LR 10/10 e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 23 della LR 10/10. Per la predisposizione della proposta finale di piano e per l'implementazione del RA si segnalano al proponente le seguenti osservazioni:

1.Per la successiva fase di consultazione degli SCA sul RA si ritiene opportuno l'utilizzo della medesima procedura di protocollo informatico; la documentazione di piano e il RA dovranno essere pubblicati sul sito web del Proponente e dell'Autorità Competente e l'invio telematico riguarderà solo la comunicazione di avvio delle consultazioni e l'indicazione dei link per la visione dei documenti. Si ritiene opportuno, nel RA, dettagliare l'elenco dei Settori regionali consultati.

2.Le analisi di coerenza esterna, come indicato dal proponente, si tradurranno nella verifica della compatibilità/conflittualità e dell'integrazione sinergica tra la strategia del PAER e i contenuti degli altri strumenti di programmazione regionale di interesse. Oltre ai piani indicati a pag. 9 del documento preliminare si ritiene opportuno che, in riferimento a temi specifici quali la produzione di energia da fonti rinnovabili, la gestione dei rifiuti e le bonifiche, il proponente svolga nel RA una valutazione del grado di integrazione/conflittualità degli obiettivi e delle azioni del PAER con gli obiettivi e la disciplina in materia di tutela del paesaggio. Sulla base delle considerazioni svolte al punto B1) del presente parere e dell'osservazione dell'AdB pilota del Fiume Serchio di cui al punto C5) del presente parere, si ritiene inoltre necessario sviluppare nel RA una analisi del grado di integrazione e di compatibilità/conflittualità con i contenuti del PRSE 2012-2015 e del PRAF 2011-2015 allo stato di stesura disponibile (anche in riferimento ai PIS richiamati dal proponente a pag.9 riguardanti i distretti, i poli industriali, le filiere corte, le micro-imprese artigiane) nonché della pianificazione di bacino e di distretto idrografico.

3.L'aggiornamento del quadro conoscitivo di piano (Relazione sullo Stato dell'Ambiente 2011) è un elemento di fondamentale importanza anche per le attività di valutazione ambientale e, al fine di evitare inutili duplicazioni e in conformità a quanto indicato nell'All. 2 della LR 10/10 lettere b,c e d, si ritiene opportuno inserire nel RA gli elementi, desunti dal quadro conoscitivo di piano, utili alla valutazione: problemi territoriali ed ambientali (elementi di pregio, criticità delle risorse, emergenze naturalistiche, stato delle componenti ambientali), tendenze evolutive critiche per l'ambiente (infrastrutturazione e grandi opere) e fattori di pressione antropica (attività produttive distrettuali, distribuzione territoriale dell'impiantistica per la produzione energetica e per la gestione dei rifiuti, ecc). Come indicato al punto B2) del presente parere, il piano conterrà il quadro conoscitivo e il RA una analisi critica ed interpretativa dello stesso. Si ritiene opportuno inoltre che la valutazione prenda a riferimento anche le aree di rilevanza ambientale definite nel par.3.3 del documento preliminare e le tenga in considerazione nella valutazione della significatività degli effetti.

4.Sulla base delle considerazioni di cui al punto B3) del presente parere ed ai sensi dell'art. 29 co. 6 della LR 10/10, si ritiene necessario inserire nel RA del PAER un paragrafo dedicato agli esiti del monitoraggio definito nella VAS del PRAA 2007-2010 e del PIER al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e quindi orientare l'azione del PAER e calibrare la consistenza degli sforzi necessari per il raggiungimento di alcuni obiettivi non sufficientemente centrati nel precedente ciclo di programmazione (ad esempio l'obiettivo connesso alla riduzione delle emissioni di CO2 equivalente). Nel documento preliminare non sono state richiamate le "zone di criticità ambientale" individuate nella programmazione ambientale della regione fin dal 2004 e pertanto sembra non saranno incluse nel PAER 2012-2015: si ritiene comunque opportuno venga data motivazione di questa eventuale esclusione e sia inserito nel RA un apposito paragrafo dedicato alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna "Zona di criticità ambientale" e delle criticità residue. Si ritiene comunque che la predisposizione di un quadro

conoscitivo ambientale definito su una scala territoriale inferiore (eventualmente per ambiti che presentano caratteristiche ambientali e problematiche omogenee) rispetto all'intero territorio regionale attualmente preso a riferimento nella Relazione sullo Stato dell'Ambiente, potrebbe essere un valido supporto alle attività di valutazione ambientale della programmazione regionale e locale. Si chiede pertanto al proponente di valutare l'inserimento di una azione di piano specifica per sviluppare questo quadro conoscitivo di tipo territoriale-ambientale, all'interno dell'obiettivo trasversale riguardante l'implementazione e integrazione dei quadri conoscitivi; il bagaglio conoscitivo e di esperienza sviluppato sulle aree critiche negli ultimi 8 anni di programmazione ambientale potrebbe essere in parte recuperato.

5. Si condivide la metodologia illustrata a pag.17-18 del documento preliminare per la valutazione della significatività degli effetti. In particolare, individuato un effetto negativo connesso ad una certa categoria di interventi, si ritiene necessario valutarne la significatività sulla base delle caratteristiche ambientali delle aree interessate dall'effetto negativo: a parità di effetto negativo dovrebbe emergere una diversa significatività/intensità in base al territorio su cui l'effetto insiste (si veda quanto osservato ai punti 3 e 4 per l'interpretazione del quadro conoscitivo) a cui corrisponderanno requisiti ed indirizzi di compatibilità ambientale diversificati. Si ritiene necessario valutare gli effetti sulla componente paesaggio degli interventi connessi all'obiettivo di incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, e quindi si ritiene opportuno un forte coordinamento con le strategie definite nell'Integrazione paesaggistica del PIT attualmente in stesura, anche in coerenza con quanto indicato dal PRS circa la stretta interrelazione tra le politiche per il paesaggio e la pianificazione energetica. I requisiti e gli indirizzi di compatibilità per gli impianti per la produzione energetica dovranno quindi riguardare anche gli aspetti paesaggistici e dovranno essere coordinati con i contenuti della disciplina paesaggistica della Regione Toscana. Per la valutazione degli obiettivi e delle azioni connesse allo sviluppo della produzione energetica da biomasse e da eolico si ritiene opportuno che il PAER definisca modalità, criteri localizzativi e parametri prestazionali sia facendo riferimento a studi esistenti, sia indicando direttamente tali criteri e parametri o promuovendone la definizione attraverso studi e strumenti attuativi di livello adeguato. In particolare per la localizzazione di impianti eolici si suggerisce di fare riferimento ai risultati degli studi commissionati dalla Regione Toscana per l'aggiornamento delle "Linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici", inserendo anche nel PAER l'elenco delle aree non idonee per la presenza di elementi naturalistici di rilievo e le aree con prevedibili limitate criticità per gli aspetti faunistici. Per i progetti di impianti a biomassa si ritiene necessario che il PAER definisca un insieme organico di requisiti di compatibilità ambientale e di parametri prestazionali (in particolare per gli impianti a biomassa sotto i 50 MW, esclusi dalle procedure di VIA regionale pur determinando possibili impatti ambientali negativi) in relazione ai seguenti aspetti: tipologie di biomasse impiegabili e condizioni di utilizzo, provenienza, tipologie impiantistiche, efficienza energetica degli impianti, ed impatti ambientali da valutare in fase autorizzativa.

6. Sulla base delle considerazioni svolte al punto B5) del presente parere e del contributo inviato dall'Azienda USL 7 Siena di cui al punto C1), si ritiene opportuno che nel RA siano valutati, in una sezione dedicata, gli effetti attesi del piano, sia in termini di riduzione delle emissioni di gas serra che in termini di adattamento ai cambiamenti climatici. Si rileva che il tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici non è stato declinato all'interno dell'obiettivo generale n. 1 del PAER; si chiede pertanto al proponente di valutare, anche in coerenza con quanto indicato nel PRS 2012-2015, l'inserimento nella strategia del PAER di obiettivi/azioni/indirizzi, attuabili anche attraverso l'integrazione con altri strumenti di pianificazione di settore, per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

7. Si condivide la metodologia illustrata dal proponente a pag. 18 del documento preliminare di VAS secondo la quale i requisiti e gli indirizzi di compatibilità ambientale che emergeranno dalla VAS costituiranno elementi integrativi nell'attuazione delle varie azioni del PAER per le quali sono stati riscontrati effetti negativi. I requisiti di compatibilità ambientale si dovranno configurare come elementi prescrittivi per l'attuazione degli interventi al fine di mitigare gli effetti ambientali negativi (ed eventualmente compensare quando gli effetti risultano non mitigabili).

8. Il sistema di monitoraggio VAS integra e completa il sistema di monitoraggio già previsto dal piano e pertanto si ritiene che debba essere strettamente legato alle azioni e agli interventi che presentano, a seguito della valutazione, aspetti di criticità in riferimento ad effetti negativi sul territorio o aspetti di conflittualità con le altre pianificazioni di settore in materia ambientale. Suggerimenti e considerazioni sulla struttura del sistema di monitoraggio VAS sono riportati al punto B7) del presente parere.

9. L'affermazione "Il piano non è sottoposto a valutazione di incidenza ambientale" riportata a pag. 19 non è stata motivata e supportata ed appare quindi autoreferenziale. Il PAER contiene la pianificazione energetica regionale che si ritiene possa determinare elementi di conflittualità con gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 anche alla luce di quanto indicato a pag. 17 del documento preliminare in riferimento a impatti sulla biodiversità. Anche per l'obiettivo connesso alla prevenzione del rischio idraulico il proponente afferma che gli interventi potrebbero avere impatti sull'habitat ed in generale sulle dinamiche ecosistemiche dei corsi d'acqua. Emerge dunque che alcuni obiettivi/azioni del piano potrebbero avere effetti ambientali negativi sugli habitat, sulle dinamiche ecosistemiche e sugli obiettivi di conservazione della biodiversità. Essendo dunque prevedibile un coinvolgimento diretto delle aree SIC ZPS nell'attuazione del piano, si ritiene opportuno che, all'interno di uno studio di incidenza, vengano definite le regole, gli indirizzi e le prescrizioni con le quali gli interventi di piano potranno essere attuate nelle aree SIC e ZPS visto che dovranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti stessi ed al miglioramento degli habitat. Viceversa, qualora il piano escluda chiaramente (anche in termini prescrittivi da inserire nel RA) qualsiasi intervento attuativo nelle aree SIC e ZPS si ritiene possa essere escluso dalla valutazione di incidenza. Si ricorda che ai sensi dell'art. 34 della LR 10/10 la valutazione di incidenza è svolta nell'ambito del procedimento di VAS. Si ritiene opportuno che il Proponente avvii un confronto interno con i competenti uffici della Regione Toscana al fine di verificare la necessità di applicazione della normativa in materia al PAER. (Considerazioni più approfondite sono state svolte al punto B8) del presente parere a cui si rimanda unitamente all'osservazione dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli di cui al punto C3 del presente parere ed all'osservazione dell'AdB pilota Fiume Serchio di cui al punto C5 del presente parere).

10. Si chiede al proponente di tenere in considerazione nella definizione degli obiettivi, le seguenti osservazioni puntuali:

- si ritiene opportuno, in riferimento all'obiettivo 4 "Aumentare la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette. (...)", di definire un sistema di indicatori che tengano adeguatamente conto degli effetti ambientali delle azioni che saranno individuate per aumentare la fruibilità delle aree protette;
- si ritiene opportuno integrare l'obiettivo 6 "Gestire in maniera integrata la fascia costiera ed il mare favorendo l'attuazione di un programma di azioni a tutela dell'erosione costiera" aggiungendo anche il riferimento alla tutela dell'ecosistema marino;
- si ritiene necessario rivedere il testo dell'obiettivo 9 "Mitigare gli effetti ambientali prodotti dalle opere infrastrutturali accompagnandone le fasi della scelta e della realizzazione nella logica della sostenibilità ambientale" in quanto così come è stato formulato, anche considerando che è un

elemento di novità rispetto al precedente ciclo di programmazione ambientale, sembra individuare solo adesso una attività che invece le strutture regionali conducono da tempo sulle procedure di selezione, valutazione e realizzazione delle grandi opere;

- si ritiene necessario rivedere la formulazione dell'obiettivo 12 “Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento acustico, all'inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti, potenziando le reti di rilevamento esistenti, laddove impiegabili; (...)” in quanto il potenziamento delle reti di rilevamento, essendo funzionali a migliorare le conoscenze, non sembra essere una azione per la riduzione dell'esposizione della popolazione ad agenti inquinanti che invece dovrà essere perseguita attraverso altre azioni direttamente connesse.

1.Si evidenzia, come anche osservato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto, che nel documento preliminare sono solo in parte presenti riferimenti alle componenti patrimonio culturale, architettonico, paesaggistico e archeologico che rientrano tra quelle indicate alla lettera f) dell'All. 2 della LR 10/10. Si ritiene opportuno che il RA contenga gli elementi utili allo svolgimento della valutazione anche sulle componenti sopra richiamate pertanto, ai sensi dell'allegato 2 lett. b,c e d della LR 10/10, contenga gli aspetti di quadro conoscitivo connessi alla componente patrimonio culturale, architettonico, paesaggistico ed archeologico (vincoli, siti UNESCO, centri storici minori, aree di particolare rilevanza archeologica, vincoli architettonici e paesaggistici). Per tali elementi di quadro conoscitivo si ritiene opportuno fare riferimento al quadro conoscitivo del PIT approvato con delib. di CR n.72 del 24.07.2007 che contiene una descrizione dei caratteri dei territori e dei paesaggi della Toscana, implementato per la disciplina paesaggistica con atto adottato con delib. di CR n.32 del 16.07.2009, che ne integra il quadro conoscitivo con l'individuazione di ambiti di paesaggio e la definizione di schede ad essi relative, contenenti il riconoscimento dei caratteri strutturali e gli obiettivi di qualità ad essi correlati. La valutazione degli effetti e l'individuazione di misure per impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi significativi dovrà riguardare anche le componenti sopra citate prendendo a riferimento le aree di particolare rilevanza culturale, paesaggistica ed archeologica individuate nel quadro conoscitivo.

2.Si chiede al proponente, sulla base del contributo fornito dall'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, di tenere in considerazione come contributo al quadro conoscitivo del piano e come strumento utile alla valutazione ambientale il documento “Criteri generali preliminari per la valutazione di progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio del parco” approvato dal Consiglio Direttivo del Parco con deliberazione n.12 del 07/02/2011; si ritiene che tale documento possa costituire un utile riferimento generale per l'attuazione della strategia energetica del PAER nelle aree protette, nei siti afferenti alla Rete Natura 2000 ed in generale in tutte le aree delicate da un punto di vista naturalistico.

3.Nell'ambito delle analisi di quadro conoscitivo, delle valutazioni di coerenza esterna con la pianificazione di distretto idrografico e delle valutazioni degli effetti delle previsioni (impiantistica per la produzione di energia) si chiede al proponente di tenere in considerazione i seguenti aspetti sollevati dall'Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio nel proprio contributo, riassunto al punto C5 del presente parere e a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio:

- analisi delle pressioni ambientali sui corpi idrici generati da impianti e derivazioni per la produzione idroelettrica già presenti nel bacino, considerazione delle schede normative del PdG in relazione alle modalità di realizzazione/limitazione degli impianti e per la gestione delle derivazioni, verifica dei dati di produzione e producibilità da fonte idroelettrica e valutazione di coerenza e compatibilità delle previsioni del PAER per lo sviluppo del parco idroelettrico nel bacino del Serchio in relazione allo stato dei luoghi ed agli obiettivi del PdG;

- tenere in considerazione il Registro delle Aree Protette, inserito nel PdG ai sensi della normativa europea e nazionale, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservare gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico;
- chiarire il rapporto tra “il complesso ordinato di norme” a cui fa riferimento il proponente per prevenire il rischio idraulico e idrogeologico e i contenuti dei Piani di Assetto Idrogeologico aventi valore di piani territoriali di settore in materia di difesa del suolo.

26.07.2011

Il Presidente del NURV

Moreno Mugelli